



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 26 del 13/02/2013 -**  
**Determinazione nr. 431 del 13/02/2013**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Società Prealpi S.r.l. - Rinnovo di autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in comune di Brugnera, via Casut n. 28/A – S.P. n. 50 “di Sacile” Fraz. Tamai.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- La Società Prealpi S.r.l. con sede legale e operativa in Brugnera via Casut n. 28/A, con nota prot. n. 15464 del 21.02.12 ha presentato l'istanza a nome del Legale Rappresentante pro-tempore per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue industriali di cui alla Det. Dir. n. 537 del 26.02.09;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni del 20.09.12. assunte al protocollo n. 69173 del 21.09.12 e del 29.10.12 assunte al prot. n. 79311 del 30.10.12;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati:

sottoscritti da titolare e con timbro di professionista abilitato

- Planimetria con schema fognario datata 10/2012
- nota del 20.09.12 con indicate le coordinate del punto di scarico;
- nota del 29.10.12 con indicate le condizioni di deroga per scarico su suolo ed estratto CTR SCALA 1/5000 con indicate la distanza dal corpo idrico superficiale e fognatura;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 537, del 26.02.09:

sottoscritti dal titolare e con timbro di professionista abilitato:

- relazione tecnica datata 28.10.04;
- estratto CTR in scala 1:5.000 indicante l'ubicazione dell'insediamento datato 09.11.04;
- relazione geologica e geotecnica datata 19.07.04;

sottoscritti dal titolare

- la scheda di rilevamento di scarico di data 14.11.08;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione di data 14.02.12 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 20.09.12, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Società;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che

trattasi di impianto stradale di distribuzione carburanti – stazione di servizio - con annesso autolavaggio self-service, market e bar;

lo scarico è generato da:

a) acque reflue domestiche;

b) acque reflue industriali da autolavaggio a ciclo parzialmente chiuso e meteoriche di dilavamento dell'area di autolavaggio;

c) acque meteoriche di dilavamento piazzali soggetti ad attività di erogazione e carico serbatoi; sono sottoposte rispettivamente ai seguenti trattamenti:

a) in vasca Imhoff e bacino Condensa Grassi, e quindi al vassoio di fitodepurazione evapotraspirante;

b) in vasca separazione fanghi tipo NeutraSed 5000, in vasca separazione oli tipo NeutraPre 1500, quindi in impianto di bio-ossidazione tipo NeutraBio C 1500 dotato di schiumatore di superficie per la rimozione delle morchie, infine in serbatoio di accumulo per il riutilizzo nelle fasi di prelavaggio; l'esubero di tali acque è inviato al vassoio di fitodepurazione evapotraspirante;

c) in vasca separazione fanghi tipo DSB 5000, in separatore oli tipo DSL 2500 – GN 10 dotato di filtro coalescente, e quindi al vassoio di fitodepurazione evapotraspirante;

il vassoio di fitodepurazione evapotraspirante è a flusso subsuperficiale, dotato di sistema di ricircolo dell'acqua con vasca di raccolta e pompa;

lo scarico si attiva per “troppo pieno” in caso di eventi meteorici eccezionali;

le acque vengono inviate allo scarico nel suolo tramite subirrigazione;

il pozzetto per il campionamento è individuato in planimetria con la sigla “PP” ed è posto subito a monte del punto di immissione dello scarico nel suolo;

nella nota di data 29.10.12 veniva comunicato che l'allacciamento dell'insediamento “*ad una condotta fognaria non risulta possibile così come non risulta possibile lo scarico in acque superficiali..... L'impossibilità risulta oggettiva vista la distanza dalla prima rete di scarico esistente (oltre m 300 lineari - fosso Taglio) e dalla distanza da deflusso in acque superficiali - ml 325 (Fosso Buidor).*”; per l'allacciamento al Fosso Taglio sono presenti “*difficoltà tecnica per il superamento del dislivello... .. difficoltà burocratiche per passaggio della condotta su terreni non di proprietà e di attraversamento della Strada Provinciale.... .. nonché costi rilevanti*”;

L'eventuale allacciamento al Fosso Buidor presenterebbe un maggiore aggravio“... *in quanto si dovrebbero inserire i costi per le servitù di passaggio nelle proprietà limitrofe ... ..pari ad almeno 6 proprietà.*” La Società ha presentato preventivo di spesa atto a dimostrare la non convenienza economica a fronte dei vantaggi ambientali a recapitare lo scarico in acque superficiali.

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Legale Rappresentante ha dichiarato che “*lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione*”;

RILEVATO CHE nell'area aziendale vi sono delle immissioni nell'ambiente di acque meteoriche di dilavamento (derivanti da piazzali in cui non avvengono attività produttive, anche passive, che trasportano con sé elementi residuali) non oggetto della presente autorizzazione;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 50308 del 27.06.12, è stato comunicato l'avvio del

procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Brugnera;

VISTE le note di ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone:

- prot. n. 4113/2011/SA-PA-125 del 13.09.11, pervenuta il 14.09.11 e assunta al prot. n. 67397 del 14.09.11, dove per tutti gli impianti di lavaggio automezzi si propone l'integrazione dei parametri di autocontrollo con: Ferro, Rame, Zinco e Fosforo totale (espresso come P) specificando che *"per...il set dei parametri metallici si potrà considerare la sua modifica dopo una valutazione degli autocontrolli su un periodo almeno biennale."* viste la bibliografia esistente in materia e le risultanze di precedenti analisi effettuate da ARPA su campioni provenienti da alcuni impianti di autolavaggio;
- prot. n. 3901/2012/SA-PA/125 del 09.07.12, pervenuta il 10.07.12 e assunta al prot. n. 53806 del 11.07.12, dove per gli impianti di autolavaggio non è necessario richiedere l'autocontrollo del parametro Cloruri *"Considerato che l'inquinamento da cloruri: è limitato nel tempo ed è legato alle condizioni meteorologiche e di sicurezza stradale; non è possibile la depurazione se non con tecnologie particolari di nanofiltrazione oppure osmosi inversa"*;

RITENUTO necessario integrare e modificare gli autocontrolli allo scarico, come evidenziato da ARPA nelle succitate note del 13.09.11, del 09.07.12 e comunicato alla Società Prealpi S.r.l. con nota prot. n. 11229 del 06.02.13;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di €100,00 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 2422 del 18.04.12;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi, € 100,00, riguardano il solo costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia pari pertanto all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;

- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Prealpi S.r.l., con sede legale ed operativa in Brugnera, via Casut, n. 28/A, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico su suolo di acque reflue industriali, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza e quanto previsto dall'art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza;
  - b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
  - c) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui prima dello scarico, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione su: idrocarburi totali, COD, tensioattivi totali, solidi sospesi totali, Ferro, Rame, Zinco e Fosforo totale (espresso come P). Per il set dei parametri metallici si potrà considerare la sua modifica dopo una valutazione degli autocontrolli su un periodo almeno biennale;
  - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la Società;
  - e) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - f) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia.
  - g) i dispositivi per il trattamento delle acque reflue domestiche devono essere spurgati con la periodicità prevista dalla DCIA 04.02.1977 nel rispetto della normativa in materia e devono essere tenuti in buono stato di efficienza e manutenzione.

- h) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti dall'attività;
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
  4. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
  5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
  6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 16.02.17. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
  7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
  8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
  9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
    - di applicazione di nuove disposizioni;
    - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
    - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
    - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
  10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
  11. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:

- a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
  - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
  - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
  - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
12. Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Brugnera, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 13/02/2013

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 13/02/2013 04:16:36

IMPRONTA: 5321E92BF649BB6839DAAC121C2C5AB230450DC6187A6B9B7C72B8FFF3CF51D5  
30450DC6187A6B9B7C72B8FFF3CF51D5686401FBCBAFE973EF2EB731EB6B8005  
686401FBCBAFE973EF2EB731EB6B8005342C37D940396E00D8216AF83EEBF6C8  
342C37D940396E00D8216AF83EEBF6C87D7F656DE045FB72F520BE1EC14A50B1